



Prot.22/20  
Bari, 22/06/2020

Al Presidente della Regione Puglia  
Al Responsabile del Dipartimento della Salute Regione Puglia

**Oggetto: declinazione ed applicazione delle norme legislative sulla stabilizzazione del Precariato medico, soprattutto dei Ps aziendali. Le Responsabilità oggettive delle Asl nel reclutamento diretto dei Medici a T.D.**

Ci risulta, dalle varie Delibere di recepimento Aziendali (in allegato quella dell'Asl di Lecce) che l'applicazione delle norme legislative (DPCM 2015, Legge Madia, il Milleproroghe, Dlg Cura Italia, Rilancio Italia), così come vengono applicati, escluderebbero la stragrande maggioranza (la quasi totalità) dei Medici Dirigenti precari a t.d. attualmente impegnati in servizio presso i Ps ed UOC aziendali dell'intera Regione Puglia.

La quasi totalità infatti di questi colleghi, è entrata in servizio per "chiamata diretta" (ma autorizzate dalle stesse Asl) e non attraverso procedure selettive aziendali, in considerazione, negli scorsi, anni del grande fabbisogno di personale medico soprattutto per i P.s. Aziendali della Regione e per garantire i LEA nei vari presidi Ospedalieri

Sic standibus, non avremo sostanzialmente nessun beneficio dalle norme attuali così come recepite a livello Aziendale dalle relative amministrazioni e con il rischio reale di fuga e trasferimenti (come in quota parte già sta accadendo verso altre amministrazioni soprattutto di altre Regioni più flessibili).

Riporto di sotto il parere di nostri Uffici legali per condividere uno sforzo di ricerca e di valutazione giuridico-amministrativa, ma anche politica sulla materia.

**La norma in verità prevede allo stato attuale:**

**Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni**

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: (10)

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; (3)

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; (14)

c) **abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni** (4). (9) (15)

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015*, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

### **Però prevede il successivo comma 11 bis:**

11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019

La ragione di tale discrasia non è chiara e l'emendamento proposto era volto proprio ad eliminarla; evidentemente ciò non è avvenuto.

Per quanto riguarda poi i concorsi è in facoltà delle amministrazioni procedere con l'ipotesi prevista al comma 1 dell'art. 20 soprariportato ( stabilizzazione diretta come nel caso di specie) ovvero bandire dei concorsi con riserva di posti al 50%; la differenza sta nel fatto che nel primo caso possono essere stabilizzati soltanto coloro che hanno avuto un incarico a t.d in base ad una procedura concorsuale; mentre nel secondo caso possono partecipare al concorso coloro che hanno comunque un rapporto a t.d. c.d. flessibile anche se non assunti in esito a procedura concorsuale.

**Gli emendamenti proposti a livello Nazionale nella conversione in Legge del dgl Rilancio Italia, potrebbero dirimere la problematica. Ma è oggettivamente Responsabilità delle Asl al fine di garantire i LEA intraospedalieri non aver effettuato le relative procedure selettive ed acconsentito ad ogni UOC la ricerca disperata di personale per rimpinguare gli esangui organici medici (ovviamente con l'avvallo della Direzioni Aziendali). Resta da valutare, inoltre, la "dinamicità" della norma là dove si fa riferimento a rapporti di lavoro flessibili non soggetti a procedura selettiva. Se non si addiverà pertanto ad una condivisione sulla opportunità/necessità di una interpretazione inclusiva della norma, FISMU-FVM, valuterà la messa in campo delle relative iniziative del caso.**

In attesa di cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti

**Dr. Raffaele Gaudio (Responsabile Regionale Dirigenza Medica FISMU Puglia)**

**Dr.ssa Anna Lampugnani (Segretario regionale FISMU Puglia)**

**Dr. Claudio Massaro (Presidente FISMU Regione Puglia)**